

Milano 6 marzo 2015

CIRCOLARE N 1/2015

IVASS NUOVO REGOLAMENTO

Misure di Semplificazione

L'IVASS ha emanato il **Regolamento n. 8 del 3 marzo 2015** in materia di semplificazioni delle procedure e degli adempimenti burocratici nei rapporti tra le imprese, intermediari e clientela.

La finalità della norma, come sottolinea l'IVASS, è di realizzare una semplificazione sia mediante il ricorso all'innovazione tecnologica, che attraverso una riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica.

Le misure di semplificazione introdotte sono destinate, in linea generale, a tutte le imprese operanti sul territorio della Repubblica (italiane e comunitarie), a tutti gli intermediari di assicurazione (iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e nell'Elenco annesso), ai contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni (**art. 3**).

Le principali novità riguardano:

- ✓ **l'obbligo** per le imprese e gli intermediari iscritti nelle Sezioni A, B e D del RUI di dotarsi **di un indirizzo di posta elettronica certificata** da rendere noto anche alla clientela al fine di consentirne l'uso negli atti e nella corrispondenza (**art. 4**);
- ✓ **l'incentivo all'utilizzo della firma elettronica avanzata**, qualificata, digitale e grafometrica per la sottoscrizione della polizza e della documentazione relativa ai contratti di assicurazione (**art. 5**);
- ✓ **la messa a disposizione del cliente**, e senza oneri a carico dello stesso, degli **strumenti di pagamento elettronici**, anche nella forma on-line, per corrispondere i premi assicurativi (**art. 6**);

- ✓ La possibilità di procedere **alla ricezione/trasmissione di documentazione** precontrattuale e contrattuale **attraverso la posta elettronica**.

Resta inteso che spetta al cliente scegliere, in ogni momento, le modalità per la consegna della documentazione **(Art. 7)**.

Tale consenso, libero nelle forme purché tracciabile, può riguardare un solo contratto o tutti i futuri rapporti, la sola informativa precontrattuale o anche le comunicazioni infra-annuali ed essere fornito anche per un contratto già in corso, per le comunicazioni successive.

Come precisato dall’Autorità tale modalità rappresenta *uno strumento flessibile per intermediari, imprese e clienti che possono restringerne o ampliarne la portata, ferma restando la necessità di un coordinamento procedurale ed informativo tra impresa ed intermediario e la necessaria chiarezza e correttezza verso il contraente*.

Nella propria Relazione che accompagna il nuovo Regolamento l’IVASS precisa una serie punti chiave della nuova normativa; si riportano testualmente alcuni passaggi significativi :

- a) ***rimane l’obbligo, in ogni caso prima dell’invio per posta elettronica del Fascicolo Informativo e dei Modelli di Informativa Precontrattuale, di procedere, anche a distanza, alla valutazione di adeguatezza, attività sempre necessaria e propedeutica alla proposta di un prodotto assicurativo. E’ essenziale che il cliente sia consapevole della scelta effettuata, alla quale dovrà fare riferimento anche l’e-mail con cui la documentazione e le comunicazioni sono trasmesse.***
- b) *Il contraente può revocare il consenso alla modalità elettronica delle comunicazioni con la stessa libertà di forme con cui lo ha reso (art. 8).*
- c) *Il ritorno alla modalità tradizionale, su supporto cartaceo, delle comunicazioni può produrre a carico del contraente esclusivamente l’onere connesso alla stampa e all’invio per posta della documentazione,*

- d) *oltre all'eventuale perdita dell'apposito sconto previsto, se indicato in polizza, per le successive scadenze.*
- e) *La possibilità di prevedere oneri, sebbene estremamente contenuti, per il contraente che modifichi la scelta di avvalersi dello strumento elettronico per le comunicazioni, mira ad incentivare la diffusione delle forme di comunicazione digitale.*
- f) *Viene previsto che gli intermediari iscritti nel RUI adottino procedure che garantiscano la conservazione dei documenti e delle comunicazioni, anche avvalendosi della conservazione digitale. Tali procedure devono in ogni caso garantire la tracciabilità delle scelte operate dal cliente, nonché l'ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni (art. 10).*
- g) *Si ribadisce la necessità di un adeguato coordinamento informativo tra imprese e intermediari in relazione alla modalità di comunicazione prescelta dai contraenti e per l'aggiornamento dei dati.*

Importanti modifiche riguardano il Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 circa gli adempimenti burocratici in capo agli intermediari **(art. 12)**:

«E' previsto che il modello n. 7A, ossia la "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento", venga affisso nei locali dell'intermediario e non più consegnato brevi manu per ogni contratto. L'obbligo di consegna o trasmissione via e-mail del modello 7A permane solamente nel caso in cui vi sia un'offerta fuori sede o la fase precontrattuale venga gestita mediante tecniche di comunicazione a distanza e, dunque, non sia possibile per il contraente leggere l'informativa affissa all'interno dei locali. In ogni caso, l'obbligo informativo relativo ai modelli 7A e 7B è adempiuto una sola volta, a prescindere dal numero dei contratti sottoscritti dal cliente e salvo che non vi siano modifiche dei dati in essi contenuti».

La prova della consegna della documentazione precontrattuale è data dall'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente o, nel caso di trasmissione dei documenti via email, dalla prova che l'e-mail risulti correttamente inviata all'indirizzo del cliente/contraente (risultando pertanto necessario che il mittente verifichi e tenga conto dell'eventuale esito negativo dell'invio).

Il nuovo Regolamento IVASS 8/2015 interviene anche in tema di "Contratti in forma collettiva"; fissando il principio che anche in caso di tali intermediazione di tali contratti sussiste l'obbligo di verificare l'adeguatezza dei contratti offerti (**art. 12**).

E' evidente come l'IVASS abbia inteso sottolineare che anche per i contratti in forma collettiva vi siano i medesimi presidi, tesi a garantire l'adeguatezza del contratto offerto, previsti in caso di collocamento di polizze individuali.

Tale integrazione serve a fugare, anche in via regolamentare, i dubbi interpretativi che hanno già trovato risposta nella Lettera al Mercato del 17 dicembre 2013.

Da ultimo occorre precisare che le nuove disposizioni trovano attuazione «nell'ambito di relazioni tradizionali tra imprese, intermediari e contraenti e mirano a renderle più semplici e flessibili mediante l'utilizzo di una pluralità di canali di comunicazione alternativi.

Nel caso in cui la promozione e la vendita del prodotto avvenga interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, utilizzando un sistema di vendita specificamente organizzato, trova applicazione, invece, la specifica disciplina prevista dal Regolamento ISVAP n. 34 del 2010».

Si rimette in allegato il testo integrale del nuovo Regolamento IVASS 8/2015 e gli allegati 7A e 7B.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

La Segreteria ACB